

21/03

COMUNE DI RIBERA
(PROV. AGRIGENTO)

* * * * *

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE
L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI
AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

* * * * *

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 21 DEL 28.3.2003

COMUNE DI RIBERA (Agrigento)

* * * * *

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAPO I GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

Art.1 (generalità)

L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art.2.

Art.2 (servizi armati)

- 1- Nell'ambito del territorio del comune di Ribera, tutti i servizi d'istituto riguardanti l'attività della Polizia Municipale di cui all'art. 4 della L.R. 1/8/1990, n°17 sono svolti dagli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di pubblica sicurezza con l'arma in dotazione. Sono pure esplicitate con l'arma in dotazione i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello stato, previsti dall'Art. 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65, salvo diversamente disposto dalla competente autorità.
- 2 - Fermo restando il disposto dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il regolamento è comunicato al Prefetto.
- 3 - Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, il Prefetto può chiedere al Sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato.

Art. 3 (numero delle armi in dotazione)

- 1 - Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.
- 2 - Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.
- 3 - Il provvedimento del Sindaco che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

Art. 4
(tipo delle armi in dotazione)

- 1 - L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semi-automatica i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni.
- 2 - Il modello, il tipo e il calibro sono determinati come segue: Pistola semi-automatica con caricatore non inferiore a 10 colpi cal. 9 corto o 380 o simili.
- 3 - Il presente regolamento determina la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi.

CAPO II
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5
(modalità di porto dell'arma)

- 1 - Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
- 2 - Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 07.03.1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.
- 3 - Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 6
(assegnazione dell'arma)

- 1 - L'arma dotata di due caricatori e di relative munizioni è assegnata in via continuativa per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2 a tutti gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della Qualità di agente di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto della Provincia per il periodo di un anno ed è soggetto a revisione da parte del Sindaco stesso.
- 2 - Per le armi assegnate in via continuativa, il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio del Comune di Ribera e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
- 3 - Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

- 4 - Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Art. 7
(funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza)

Gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n.65, esplicano il servizio in uniforme

ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 8

(servizi di collegamento e di rappresentanza)

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi, tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 9

(servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto)

1 - I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolare occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi.

Tuttavia il Sindaco del comune, nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 07.03.1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.

2 - Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali ed i criteri di cui all'art. 3.

3 - Nei casi previsti dall'art. 8 (servizi di collegamento e di rappresentanza) e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10

(prelevamento e versamento dell'arma)

1 - L'arma assegnata in via non continuativa è prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria del corpo della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.

2 - L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui all'art. 6 punto 4, nel registro di cui all'art. 14.

L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.

3 - L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente assegnata all'armeria allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dell'Amministrazione o dal Prefetto.

Art. 11
(doveri dell'assegnatario)

L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art.6, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all' articolo 18.

Art. 12
(istituzione di armeria della polizia municipale)

1 - E' istituita l'armeria del Corpo di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento, quando si tratti di custodire armi in numero superiore a quindici e munizioni superiori a duemila cartucce.

2 - L'istituzione dell'armeria nonché la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del Sindaco e sono comunicate al Prefetto e al Questore.

3 - L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce.

In tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 14 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15,16,17; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del Corpo, o da suo delegato, il cui nominativo va comunicato al Capo dell'Amministrazione Comunale e all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

4 - L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 13
(caratteristiche dell'armeria)

1 - L'armeria, quando istituita, deve essere sistemata in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e deve essere munita di porte blindate ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza, essa deve, altresì disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme.

2 - Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno, l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.

3 - Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

Art. 14
(funzionamento dell'armeria)

1 - Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

2 - Le munizioni sono conservate in armadio metallico distinto da quello delle armi, di uguali caratteristiche.

3 - Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde.

Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.

4 - Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del responsabile del Corpo di Polizia Municipale, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato.

5 - L'armeria è dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.

I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del servizio di Polizia Municipale.

6 - L'armeria è dotata altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di Polizia Municipale, per:

- le ispezioni periodiche;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 15
(distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni)

1 - L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi ai sensi del quarto comma dell'art. 12 è consentito esclusivamente al Sindaco o assessore delegato, al responsabile del Corpo di Polizia Municipale, al consegnatario dell'armeria, l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria o del responsabile del Corpo di Polizia Municipale se presente.

2 - Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, esterno all'armeria.

3 - Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 16
(controlli e sorveglianza)

1 - Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

2 - La sorveglianza esterna alle armerie è effettuata da appartenenti al Corpo o servizio attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta d'accesso.

L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

3 - Il Sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del Corpo della polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Art. 17

(doveri del consegnatario di armeria)

1 - Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui connesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

2 - Egli collabora con il responsabile del Corpo per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 18

1 - Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2 - A tal fine il Comune nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposto dalla Regione, può stipulare apposita convenzione con la sezione del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero può costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.

3 - Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia Municipale nonché, previa apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi.

4 - Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

5 - I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia Municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

6 - I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

Art.19

(porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno)

- 1 - Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 8 si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla Polizia Municipale, purchè muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
- 2 - Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

CAPO V

NORME FINALI

Art.20

(norme finali)

- 1 - Il presente regolamento sarà comunicato:
 - al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 6 marzo 1986, n.65;
 - al Prefetto, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145.
- 2 - Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dopo il visto di esecutività da parte del CO.RE.CO.